

Mantova, lì **02 settembre 2013**
Circolare N. 32/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

New

• SISTRI – Prossimo l'avvio del sistema –

Con il **D.M. 20 marzo 2013** sono state fissate le seguenti date per l'avvio progressivo del SISTRI:

1. Dal 1° ottobre 2013:

- per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;
- per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), tra i quali le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.

2. Dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione.

In vista di tale scadenze, per i soggetti per i quali il sistema partirà il 1° ottobre 2013, le **procedure di verifica e di allineamento** per l'aggiornamento dei dati devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e **dovranno essere concluse il 30 settembre 2013.**

Per tutti gli altri enti e imprese, le analoghe procedure di verifica dovranno essere avviate dal 30 settembre 2013 e **concludersi il 28 febbraio 2014.**

Si ricorda che questa fase di riallineamento **non coinvolge le Camere di Commercio.** Si tratta di una procedura svolta autonomamente dai soggetti coinvolti, i quali dovranno verificare l'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse al SISTRI.

• Dal 2 settembre trasmissione del DURC solo tramite PEC

Con messaggio n. 13414 del 23/08/2013 l'INPS ha chiarito che a decorrere dal **02 settembre 2013** l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello unico previdenziale rileva l'**avvenuta registrazione**, nell'apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'INAIL, dalle Casse Edili e dall'INPS, **esclusivamente tramite PEC**, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

A tal proposito si ricorda, al fine del suo corretto utilizzo, di controllare periodicamente la casella di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "PEC" e si ricorda che, qualora le aziende clienti decidano di inviare comunicazioni o convocare assemblee tramite PEC è necessario, al fine della sua validità, indirizzarla alla mail PEC del singolo soggetto destinatario della convocazione/comunicazione (*verificando preventivamente se ne è in possesso*) e non all'indirizzo PEC dell'azienda e/o dello studio professionale.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

- **Gestione pneumatici fuori uso (PFU) - Fissata la misura del contributo per l'anno 2013**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente, in data 5 luglio 2013, il **Decreto Direttoriale 3 luglio 2013**, di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2013 **entrato in vigore il 20 luglio 2013**.

Con il decreto 26 aprile 2012, il Ministero dell'ambiente aveva stabilito per la prima volta l'entità dei contributi ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 82/2011 e confrontando la misura dei contributi con tale decreto si nota innanzitutto l'**aumento del contributo per i pneumatici di ciclomotori e motoveicoli** (categoria A1) e degli **autoveicoli** (categoria B1), che passano, rispettivamente:

- da 1,30 euro a **1,53 euro** a pneumatico categoria A1
- da 5,25 a **5,40 euro** categoria B1

Più contenuto, sembra invece, l'incremento dei contributi per i **pneumatici più pesanti delle macchine agricole, operatrici e industriali** (categorie D3-D6), mentre rimane immutato l'onere per la categoria D2.

Prevista una riduzione a favore degli autocarri, che passa:

- da 27 a **26,97** euro la categoria C1,
- da 49,85 a **48,79** euro la categoria C2.

- **Delibera assembleare esplicita necessaria ai fini della deducibilità**

Con la sentenza **Cass. 19.7.2013 n. 17673**, la Corte di Cassazione ha giudicato ineducibili i compensi corrisposti agli amministratori, in quanto non validamente documentati e, come tali, privi dei requisiti di certezza e inerenza previsti dall'art. 109 del TUIR.

I giudici motivano la propria conclusione richiamando l'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR (art. 49 co. 2 lett. a), nel testo di legge vigente *ratione temporis*, in base al quale **sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (in precedenza, redditi di lavoro autonomo) **i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita**.

Quanto alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, la pronuncia in oggetto richiama la sentenza a Sezioni Unite 29.8.2008 n. 21933, con la quale, esclusivamente in ambito civile, è stato stabilito che **il diritto a tale compenso non sorge se non in forza di una specifica delibera assembleare e, a tal fine, non è sufficiente la delibera di approvazione del bilancio ove era stato indicato il relativo costo**.

In riferimento a quanto sopra si invitano le aziende clienti alla costante verifica della delibera assembleare in particolare in sede di redazione del bilancio d'esercizio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it